CCNL 2018
CAPITOLO V
PERMESSI, ASSENZE E CONGEDI

Art. 34
Permessi orari a recupero
(comma 1)

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizi. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono superare le 36 ore annue.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il permesso è assoggettato alla regola del riproporzionamento.
Anche questa tipologia di permesso è assoggettata al divieto di cumulo quando nel momento dell'utilizzo siano idonei a determinare l'assenza del dipendente per l'intera giornata lavorativa o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.

(comma 2)

Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettata in tempo utile e , comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile. Inoltre la motivazione va comunque indicata nella richiesta presentata quale presupposto necessario per la concessione del permesso. Quindi le richieste potranno essere accolte solo all'esito di una valutazione positiva circa la compatibilità tra le esigenze di servizio e quelle del richiedente (Prot. ARAN n. 12389 del 11/06/2018).

(comma 3)

Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.